Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 febbraio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **1042**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 18, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Centro universitario di studi sui trasporti (CUST)

Art. 19. — Il « Centro universitario di studi sui trasporti » (CUST), è annesso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina.

Art. 20. — Il centro è un istituto scientifico che ha per finalità attività di informazione e studio sui trasporti terrestri, marittimi e aerei, interni e internazionali, con particolare riguardo ai problemi giuridici e territoriali ed alla correlata programmazione socio-economica.

Rientrano in particolare tra i suoi scopi:

a) la raccolta e classificazione sistematica della documentazione giuridica, economica, statistica, geografica e politica in materia;

b) l'organizzazione di corsi di studio e di aggiornamento nel settore, anche in collaborazione con altre facoltà o Università, centri o enti locali nazionali o internazionali, interessati;

c) la realizzazione di studi e ricerche relative ai trasporti nel quadro della integrazione economica europea;

d) l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo alle materie di cui al primo comma di questo articolo;

e) la esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico o applicativo, su determinati problemi dei trasporti, anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;

f) la formazione di ricercatori ai fini del conseguimento di una specializzazione post-universitaria nel settore;

g) eventuali pubblicazioni relative alle predette attività.

I corsi di cui alla lettera *b*) del secondo comma di questo articolo si propongono lo scopo di integrare ed aggiornare la preparazione di studenti e laureati nelle materie indicate nei precedenti commi 1 e 2. A conclusione dei corsi di studio non vengono rilasciati titoli di studio.

Art. 21. — Sono organi del centro:

a) il direttore;

b) il comitato consultivo.

Art. 22. — Il direttore del centro, nominato con decreto rettorale su designazione del consiglio di facoltà di giurisprudenza, è un professore di ruolo ordinario o straordinario della facoltà stessa nell'ambito della cui cattedra rientri spiccatamente l'insegnamento della materia dei trasporti.

Il nominato rimane in carica finché conserva detto insegnamento.

In mancanza di professori di ruolo ordinari e straordinari aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, il direttore del centro verrà designato dal consiglio di facoltà di giurisprudenza tra i professori di ruolo dell'Università di Messina nell'ambito della cui cattedra rientri spiccatamente l'insegnamento della materia dei trasporti.

Il direttore cura lo svolgimento dell'attività di ricerca e documentazione del centro e la realizzazione dei programmi speciali di ricerca e formazione del centro.

Art. 23. — Il comitato consultivo è composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, che lo presiede, e dal direttore del centro, membri di diritto. Esso inoltre, è formato: da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; da un rappresentante della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da un rappresentante dell'assessorato al turismo ed ai trasporti della regione siciliana; da un rappresentante del consiglio di amministrazione della Università di Messina designato dal rettore.

Il comitato consultivo esprime il proprio parere, non vincolante, sui programmi speciali di ricerca e formazione del centro.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno, in Messina od altra sede indicata dal presidente del comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 24. — I membri non di diritto del comitato consultivo sono nominati con decreto rettorale, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 25. — Al funzionamento del centro si provvede con i fondi assegnati dall'Università di Messina. Questa ultima attribuirà al centro quei fondi che il Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri, enti pubblici e privati, italiani e stranieri, conferiscono a tal fine all'Università.

Art. 26. — I fondi del centro sono gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del testo unico sulla istruzione universitaria.

Art. 27. — Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali il centro è dotato di personale non docente universitario assegnato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Messina o dal Ministero della pubblica istruzione.

Allo stesso fine, il centro può proporre ai competenti organi dell'Università di procedere alla stipula di apposite convenzioni con Ministeri ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per il distacco presso il centro di personale amministrativo.

L'onere finanziario relativo ricadrà interamente sugli enti che stipulano la convenzione con l'Università a favore del centro.

Art. 28. — L'Università di Messina fornisce i locali idonei all'attività di ricerca e informazione del centro.

Art. 29. — Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del testo unico sull'istruzione universitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1981
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1043.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili per un valore al netto delle passività di L. 11.168.550, disposta dalla sig.na Jamoretti Amelia con testamento olografo 17 ottobre 1976, pubblicato in data 6 maggio 1977, n. 11/4 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano in data 23 maggio 1977, n. 6248, serie I.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1981
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1980.

Trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale già dipendente del soppresso Ente utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle Regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento 20 giugno 1980, n. 19, concernente il trasferimento alla provincia stessa dei beni e del personale del soppresso Ente utenti motori agricoli ed assunzioni dei relativi compiti;

Visto l'art. 3 di detta legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, il quale stabilisce l'inquadramento nei ruoli della provincia di Trento del personale in servizio presso la sezione provinciale dell'U.M.A. di Trento, trasferito, previo consenso, alla provincia stessa, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279;

Considerata l'esigenza di determinare il contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli da trasferire alla provincia autonoma di Trento per il successivo inquadramento nei ruoli della provincia stessa;

Viste le istanze con le quali il personale esprime il proprio consenso al trasferimento nei ruoli della provincia autonoma di Trento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.), in servizio presso la sezione provinciale di Trento dell'ente stesso, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, è costituito da complessive nove unità.

Il contingente predetto è distinto per ruolo e qualifica come segue ed è individuato nell'allegata tabella:

Ruolo amministrativo:

assistente coordinatore	n. 1
assistente	» 3
archivista-dattilografo	» 5
Totale . . .	n. 9

Art. 2.

Il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 25 giugno 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(595)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Istituzione di un vice consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 817, con il quale è stato soppresso il consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica);

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Kingston (Giamaica) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Caracas e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato della Giamaica.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 28 *Esteri, foglio n.* 2

(843)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1981.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Veneto che segnala il carattere eccezionale delle grandinate e forti venti del 9 maggio, 7, 17, 23, 26 giugno, 27 luglio, 18 agosto 1980 in provincia di Padova; delle grandinate del 29 maggio, 7, 17 giugno 1980 in provincia di Rovigo; delle grandinate e tromba d'aria del 29 maggio, 17, 23 giugno, 2, 3, 10, 11, 14 luglio 1980, e degli allagamenti dell'8 giugno 1980 in provincia di Venezia; delle grandinate dell'8 maggio, 17, 23, 27 giugno, 11, 27 luglio 1980 in provincia di Vicenza;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Padova - grandinata del 9 maggio 1980 nel territorio dei comuni di Ponso, Ospedaletto Euganeo, Rubano, Saccolongo, Saletto e Selvazzano;

grandinata del 7 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Cartura, Castelbaldo, Casale Scodosia, Maserà e Masi;

grandinata del 17 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Borgoricco, Campodarsego, Massanzago, Permunia, S. Pietro Viminario, Trebaseleghe, Villanova di C.S.P.;

grandinata del 23 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Baone, Casale Scodosia, Casalserugo, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Legnaro, Lozzo Atestino, Merlara, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Ponte S. Nicolò, Saonara e Urbana;

grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Arquà Petrarca e Monselice;

grandinata del 27 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Este, S. Elena e Villa Estense;

grandinata del 12 agosto 1980 nel territorio del comune di Piove di Sacco;

raffiche di vento del 23 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Carmignano D/B, Fontaniva, Grantorto, Pietro in Gù.

Rovigo - grandinata del 29 maggio 1980 nel territorio dei comuni di Lendinara, Stienta, S. Bellino;

grandinate del 7, 17 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Frassinelle Polesine, Giacciano, con Baruchella, Badia Polesine, Salara Pincara, Trecenta, San Bellino e Lendinara e Villamarzana.

Venezia - grandinata del 29 maggio 1980 nel territorio delle isole di Sant'Erasmo e le Vignole;

piogge intense e allagamenti dell'8 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Fossalta di Portogruaro, S. Michele al Tagliamento, Portogruaro, Concordia Sagittaria;

grandinata del 17 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Scorzè, Noale, S. Maria di Sala;

tromba d'aria del 23 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Caorle, S. Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria, Venezia;

grandinata del 2, 3 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Concordia Sagittaria, Portogruaro, Caorle, Venezia, S. Donà di Piave, Noventa di Piave;

grandinate del 10, 11 luglio 1980 nel territorio dei comuni di S. Michele al Tagliamento, Musile di Piave, Fossalta di Piave, Meolo, Gruaro;

Vicenza - grandinate dell'8 maggio, 17, 23, 27 giugno, 11, 27 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Fara Vicentino, Breganze, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Altissimo, Zermeghedo, Montecchio Maggiore, Asigliano Veneto, Montebello Vicentino, Nogarole, Vicentino, Trissino, Brogliano, Crespadoro, Lonigo, Sarego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(722)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Nomina del comitato di sorveglianza della Sime S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del suddetto decreto;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 gennaio 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1981, n. 33, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.A. Sime, con sede in Firenze, via Toscanini n. 25, quale società collegata alla Genghini S.p.a., posta in amministrazione straordinaria con decreto 19 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1980;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 ottobre 1980, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti della S.p.a. Genghini;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, della S.p.a. Sime con la Genghini S.p.a., deve farsi luogo alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che si ritiene opportuno integrare con due creditori della predetta S.p.a. Sime;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Genghini S.p.a. istituito con decreto 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 ottobre 1980, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sime citata nelle premesse, integrato da un rappresentante della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, via Bufalini n. 6, e da un rappresentante della Banca toscana, con sede in Firenze, via del Corso n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(863)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1981.

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli, Gaeta industrie petroli, Mach e Siog, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli, con sede in Milazzo, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario l'ing. Alberto Grandi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gaeta industrie petroli, con sede in Gaeta, località Arzano, e la S.p.a. Mach, con sede in Milano, via Gustavo Fava n. 41, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario l'ing. Alberto Grandi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 29 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980, con cui è nominato commissario nelle predette procedure di amministrazione straordinaria l'ing. Mario Murri in sostituzione dell'ing. Alberto Grandi dimissionario;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 agosto 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, con sede in Gaeta, località Casalarga, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario l'ing. Mario Murri;

Viste le dimissioni dell'ing. Mario Murri;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli, Gaeta industrie petroli, Mach e Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, citate nelle premesse, è nominato, in sostituzione dell'ing. Mario Murri, il prof. avv. Pier Giusto Jaeger, nato a Trieste il 25 agosto 1936.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(891)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3238/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3239/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3240/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica gli allegati 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3241/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino.

Regolamento (CEE) n. 3242/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che concede, per la campagna 1980/1981, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Regolamento (CEE) n. 3243/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che concede, per la campagna 1980/1981, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 3244/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3245/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Regolamento (CEE) n. 3246/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2254/80 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3247/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3248/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3249/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3250/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3251/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 341 del 16 dicembre 1980.

(324/C)

Regolamento (CEE) n. 3252/80 del Consiglio, del 12 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del Consiglio di cooperazione CEE-Marocco, del 27 novembre 1980, che deroga a talune disposizioni concernenti la definizione della nozione di « prodotti originari » contenute nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3253/80 del Consiglio, del 12 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del Consiglio di cooperazione CEE-Marocco, del 27 novembre 1980, che deroga a talune disposizioni concernenti la definizione della nozione di prodotti originari, contenute nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3254/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3255/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3256/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 3257/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3258/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3259/80 della commissione, del 15 dicembre 1980, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 3260/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3261/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 3262/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di gonne (categoria 27) originarie del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 3263/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3026/80 che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II *b*), V, VI, VII a) e VII c), esclusa l'Unione Sovietica e che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/80.

Regolamento (CEE) n. 3264/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, della sottovoce 85.24 C della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3265/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, relativo ad una vendita speciale di burro detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato all'esportazione verso la Polonia, e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2044/75 e (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 3266/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3267/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni formaggi verso la zona E.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2632/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, recante modifica agli allegati del regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, delle galline e dei polli congelati o surgelati pubblicato nella (« Gazzetta Ufficiale » n. L 270 del 15 ottobre 1980).

Pubblicati nel n. L 342 del 17 dicembre 1980.

(325/C)

Regolamento (CEE) n. 3268/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3269/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3270/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3271/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3272/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 3273/80 della commissione, del 16 dicembre 1980, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 3274/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 561/80 e (CEE) n. 1216/80 per l'esportazione di zucchero bianco e di zucchero greggio di barbabietole per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3275/80 della commissione, del 17 dicembre 1980 recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 3276/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/80 con un'aggiunta all'elenco degli Stati membri autorizzati a permettere, in determinate condizioni, un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 3277/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che deroga al regolamento n. 134 per quanto riguarda le dichiarazioni di raccolta di vino per la campagna 1980/1981 nelle regioni sinistrate d'Italia.

Regolamento (CEE) n. 3278/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 3136/78 relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3279/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1379/80 per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti di intervento.

Regolamento (CEE) n. 3280/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3281/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3282/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3283/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che modifica le restituzioni nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3284/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 343 *del* 18 *dicembre* 1980.

(326/C)

Regolamento (CEE) n. 3285/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 346 *del* 22 *dicembre* 1980.

(327/C)

Regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo ai regimi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato.

Pubblicato nel n. L 353 *del* 29 *dicembre* 1980.

(328/C)

Regolamento (CEE) n. 3287/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, che modifica in seguito all'adesione della Grecia il regolamento (CEE) n. 2051/74 relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Færøer.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3288/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1826/69 che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati ai membri e agli agenti delle istituzioni.

Pubblicati nel n. L 350 *del* 23 *dicembre* 1980.

(329/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1980)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1981 *e dell'esito della manifestazione televisiva « Scacco matto ».*

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie V n. 94840:
L. 300 milioni abbinato alla coppia S. Testa - E. Masini;

2) Biglietto serie AI n. 80778:
280 milioni abbinato alla coppia C. Baroni - A. Piatti;

3) Biglietto serie DU n. 22352:
L. 260 milioni abbinato alla coppia G. Bernardi - A. Pasciuto;

4) Biglietto serie CU n. 69802:
L. 240 milioni abbinato alla coppia S. Berti - A. Lucchesi;

5) Biglietto serie ED n. 55170:
L. 220 milioni abbinato alla coppia B. Lucente-F. D'Amato;

6) Biglietto serie AS n. 24291:
L. 200 milioni abbinato alla copia D. Barbieri - M. Biserni.

B) Premi di seconda categoria di lire 35 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

7) Serie E	n. 85406;	29) Serie DG	n. 73933;
8) » I	» 02257;	30) » DI	» 03235;
9) » M	» 70010;	31) » DL	» 14816;
10) » N	» 02295;	32) » DM	» 67929;
11) » Q	» 02240;	33) » DT	» 48327;
12) » U	» 54826;	34) » EA	» 67524;
13) » AG	» 60457;	35) » EA	» 85519;
14) » AI	» 76489;	36) » EB	» 52008;
15) » AM	» 30030;	37) » EE	» 00108;
16) » AN	» 87631;	38) » EG	» 50747;
17) » AQ	» 01860;	39) » EM	» 79350;
18) » BC	» 35560;	40) » EP	» 36669;
19) » BE	» 79942;	41) » ER	» 55488;
20) » BV	» 14129;	42) » FB	» 70231;
21) » CA	» 16769;	43) » FE	» 50549;
22) » CB	» 10048;	44) » FN	» 23239;
23) » CE	» 47525;	45) » FQ	» 65277;
24) » CM	» 46710;	46) » FZ	» 37592;
25) » CO	» 09102;	47) » GA	» 04475;
26) » CV	» 55590;	48) » GB	» 17856;
27) » DC	» 83236;	49) » GE	» 60226;
28) » DC	» 88800;	50) » GI	» 51033.

C) Premi di terza categoria di lire 15 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

51)	Serie A	n. 39244;	101)	Serie CT	n. 38763;
52)	» D	» 68218;	102)	» CU	» 31478;
53)	» E	» 06316;	103)	» CU	» 45701;
54)	» E	» 54074;	104)	» DA	» 62292;
55)	» F	» 53193;	105)	» DC	» 94848;
56)	» L	» 86809;	106)	» DD	» 77303;
57)	» L	» 92737;	107)	» DD	» 82182;
58)	» M	» 34233;	108)	» DE	» 53081;
59)	» O	» 65644;	109)	» DN	» 09662;
60)	» P	» 59100;	110)	» DT	» 63006;
61)	» Q	» 95739;	111)	» DU	» 37887;
62)	» V	» 61367;	112)	» DU	» 70459;
63)	» AA	» 21956;	113)	» DV	» 64262;
64)	» AB	» 24438;	114)	» DZ	» 36898;
65)	» AB	» 77889;	115)	» DZ	» 64017;
66)	» AB	» 98565;	116)	» EB	» 46281;
67)	» AC	» 00015;	117)	» EC	» 32750;
68)	» AC	» 06603;	118)	» EM	» 04264;
69)	» AI	» 22358;	119)	» EM	» 90322;
70)	» AI	» 41233;	120)	» EN	» 71247;
71)	» AI	» 94819;	121)	» EO	» 42788;
72)	» AP	» 31041;	122)	» EP	» 46097;
73)	» AQ	» 32662;	123)	» ES	» 22860;
74)	» AR	» 61307;	124)	» EV	» 88774;
75)	» AZ	» 64774;	125)	» EZ	» 55834;
76)	» AZ	» 97837;	126)	» EZ	» 73207;
77)	» BA	» 69063;	127)	» EZ	» 93668;
78)	» BC	» 45636;	128)	» FA	» 28364;
79)	» BE	» 81769;	129)	» FA	» 38722;
80)	» BF	» 04206;	130)	» FC	» 84763;
81)	» BF	» 49488;	131)	» FO	» 41393;
82)	» BI	» 26772;	132)	» FP	» 76117;
83)	» BL	» 41514;	133)	» FQ	» 28803;
84)	» BN	» 11846;	134)	» FS	» 70048;
85)	» BO	» 16976;	135)	» FT	» 84037;
86)	» BR	» 35643;	136)	» FU	» 40309;
87)	» BT	» 81239;	137)	» FU	» 53491;
88)	» BZ	» 29857;	138)	» FV	» 26173;
89)	» CC	» 79794;	139)	» FZ	» 06647;
90)	» CD	» 15759;	140)	» FZ	» 76324;
91)	» CE	» 24706;	141)	» GB	» 49426;
92)	» CF	» 50832;	142)	» GC	» 97563;
93)	» CF	» 95521;	143)	» GD	» 47263;
94)	» CI	» 55246;	144)	» GD	» 60419;
95)	» CL	» 32599;	145)	» GI	» 68579;
96)	» CL	» 40420;	146)	» GM	» 56533;
97)	» CN	» 57195;	147)	» GN	» 34086;
98)	» CP	» 89682;	148)	» GO	» 02815;
99)	» CQ	» 13150;	149)	» GP	» 19947;
100)	» CS	» 83617;	150)	» GP	» 60857.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto	serie V	n. 94840	L. 4.000.000;
2) »	» AI	» 80778	» 3.000.000;
3) »	» DU	» 22352	» 2.400.000;
4) »	» CU	» 69802	» 2.100.000;
5) »	» ED	» 55170	» 2.000.000;
6) »	» AS	» 24291	» 1.500.000.

Ai venditori dei 44 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 100 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 230.000 ciascuno.

(814)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego della registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Toxene

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1981 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Toxene richiesta dall'impresa Laboratorio biofarmacotecnico italiano S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano), con domanda presentata in data 6 ottobre 1978.

(818)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato *di un terreno in comune di Codognè*

Con decreto 26 gennaio 1981, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di Ha 0.29.05 censito nel catasto del comune di Codognè (Treviso) al foglio sez. A - fg. 3, mappali 328, 329, 339 e 330, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica sinistra Piave non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(777)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di componenti il consiglio d'amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1981 sono stati nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico con sede in Roma, i signori:

Ruggiero dott. Felice;
Onofri dott. Rino;
Silvestri dott. Lucio;
Turetta dott. Aezio;
Barattieri di San Pietro dott. Vittorio;
Bonsignore dott. Vito;
Mazza dott. Giuseppe.

Il dott. Paolino Mattei partecipa al consiglio di amministrazione dell'I.M.I. ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 gennaio 1948, n. 20.

I predetti consiglieri resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

(819)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1989

Si rende noto che il giorno 4 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1989, emessi in base alla legge 14 ottobre 1974, n. 652 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 e decreto ministeriale 16 febbraio 1978.

Il giorno 5 marzo 1981, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(792)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 9 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1013,05	1013,05	1013,10	1013,05	1013 —	1013,05	1012,95	1013,05	1013,05	1013,05
Dollaro canadese	847,30	847,30	847,50	847,30	847,52	847,30	847,20	847,30	847,30	847,30
Marco germanico	473,90	473,90	474,10	473,90	474,25	473,90	474 —	473,90	473,90	473,90
Fiorino olandese	439,94	439,94	437,30	439,94	437,30	436,95	436,80	439,94	439,94	436,95
Franco belga	29,538	29,538	29,56	29,538	29,56	29,50	29,535	29,538	29,538	29,55
Franco francese	205,60	205,60	206 —	205,60	205,75	205,60	205,64	205,60	205,60	205,60
Lira sterlina	2368,30	2368,30	2372 —	2368,30	2369,55	2368,30	2369 —	2368,30	2368,30	2368,30
Lira irlandese	1769 —	1769 —	1771 —	1769 —	1768,20	—	1770 —	1769 —	1769 —	—
Corona danese	154,46	154,46	154,70	154,46	154,55	154,40	154,49	154,46	154,46	154,45
Corona norvegese	188,21	188,21	188,50	188,21	188,30	188,20	188,32	188,21	188,21	188,20
Corona svedese	220,85	220,85	220,80	220,85	220,75	220,80	220,90	220,85	220,85	220,85
Franco svizzero	523,50	523,50	523,08	523,50	523,10	523,55	523,12	523,50	523,50	523,50
Scellino austriaco	66,977	66,977	67 —	66,977	67 —	66,95	66,97	66,977	66,977	66,97
Escudo portoghese	17,90	17,90	18 —	17,90	17,95	17,90	17,95	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	11,911	11,911	11,93	11,911	11,90	11,68	11,922	11,911	11,911	11,90
Yen giapponese	4,975	4,975	4,99	4,975	4,97	4,96	4,995	4,975	4,975	4,97

Media dei titoli del 9 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,150
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,150
» 5,50% » » 1968-83	86,425
» 5,50% » » 1969-84	82,400
» 6% » » 1970-85	78,625
» 6% » » 1971-86	74,575
» 6% » » 1972-87	72,875
» 9% » » 1975-90	73,500
» 9% » » 1976-91	75,250
» 10% » » 1977-92	79,675
» 10% Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,725
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	97,925
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,450
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	99,150
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	89,775
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,900
» » » 12% 1- 4-1982	95,825
» » » 12% 1-10-1983	91,650
» » » 12% 1- 1-1984	91,225
» » » 12% 1- 4-1984	91,625
» » » 12% 1-10-1984	91,400
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1013 —
Dollaro canadese	847,25
Marco germanico	473,95
Fiorino olandese	436,87
Franco belga	29,535
Franco francese	205,62
Lira sterlina	2368,65
Lira irlandese	1769,50
Corona danese	154,47
Corona norvegese	188,265
Corona svedese	220,875
Franco svizzero	523,31
Scellino austriaco	66,973
Escudo portoghese	17,925
Peseta spagnola	11,916
Yen giapponese	4,985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1980 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta « Camiceria Crema » in Borgoticino (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1980 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare operanti nel comune di Genova il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla sede amministrativa milanese della società Omsa di Faenza, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla sede amministrativa milanese della società Omsa di Faenza, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla sede amministrativa milanese della società Omsa, in Faenza (Ravenna), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf, in San Colombano al Lambro (Milano), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ilce S.r.l. Industria lavorazione componenti elettronici di Cardito (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1980 al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tosimobili di Rovigo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore costruzione ed installazione degli ascensori operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Redaelli, stabilimento di Loranzé (Torino), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucienne, in Napoli, è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucienne, in Napoli, è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma,

lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia, è prolungata al 29 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm, in Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1979 al 30 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosol, in Nettuno (Roma), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova), è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Liquirizia Zagarese S.n.c., in Surdo di Rende (Cosenza), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano (Salerno), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(813)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 441 del 9 gennaio 1981, relativa a disposizioni valutarie per i residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980.

(848)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con le seguenti circolari:

A 439 del 16 dicembre 1980, relativa a revoca di disposizioni di carattere valutario;

A 440 del 16 dicembre 1980, relativa a conti valutari conti di attesa ordinari.

(849)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità di cui all'art. 4 della legge n. 650/79 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Con la deliberazione 11 dicembre 1980 la somma di 500 miliardi di lire (art. 4, terzo comma, della legge n. 650/1979), per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è stata ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante della citata deliberazione:

RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI LIRE 500 MILIARDI AI SENSI DELL'ART 4, COMMA TERZO, LEGGE N 650/1979
(concessione contributi per costruzione e ammodernamento impianti di fognature e depurazione acque usate, ecc.)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Popolazione residente al 31 dicembre 1978				Numero posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri				Fabbisogno idrico al 2015				Somma (A+B+C) complessiva da attribuire lire × 1.000
	V.A.	%	Coeff. riparto %	Somma da attribuire lire × 1.000	V.A.	%	Coeff. riparto %	Somma da attribuire lire × 1.000	Mc/sec	%	Coeff. riparto %	Somma da attribuire lire × 1.000	
Prov. aut. Bolzano . .	431.122	0,760	1,610	5.366.667	191.681	4,396	1,610	1.341.667	6,63	1,000	1,610	1.341.667	8.050.001
Prov. aut. Trento . .	442.873	0,780	1,425	4.750.000	175.268	4,020	1,425	1.187.500		1,053	1,425	1.187.500	7.125.000
Totale prov. aut. . .	873.995	1,540	3,035	10.116.667	366.949	8,416	3,035	2.529.167	6,63	2,053	3,035	2.529.167	15.175.001
Piemonte	4.538.020	7,990	7,463	24.876.667	156.215	3,583	2,844	2.370.000	25,89	7,900	7,241	6.034.167	33.280.834
Valle d'Aosta	114.547	0,020	0,190	633.333	79.551	1,825	1,499	1.207.500		0,117	0,107	89.166	1.929.999
Lombardia	8.929.703	15,710	14,685	48.950.000	377.102	8,649	6,864	5.720.000	45,25	14,013	12,844	10.703.333	65.373.333
Veneto	4.338.292	7,630	7,134	23.780.000	567.302	13,012	10,327	8.650.833	18,31	5,670	5,197	4.330.833	36.716.666
Friuli-V. Giulia	1.245.611	2,200	2,049	6.830.000	156.135	3,581	2,843	2.369.166	6,93	2,146	1,967	1.639.167	10.838.333
Liguria	1.852.903	3,261	3,047	10.156.667	314.134	7,205	5,718	4.765.000	20,59	6,376	5,844	4.870.000	19.791.667
Emilia-Romagna . . .	3.963.151	6,970	6,517	21.723.333	666.634	15,290	12,135	10.112.500	17,40	5,388	4,939	4.115.833	35.951.666
Toscana (Centro nord)	3.594.607 (1)	6,326 (1)	5,918 (1)	19.726.666 (1)	413.870 (1)	9,492 (1)	7,633 (1)	6.360.833 (1)	16,54 (1)	5,122 (1)	4,704 (1)	3.920.000 (1)	30.007.499 (1)
Umbria	805.329	1,417	1,325	4.416.667	25.524	0,585	0,465	387.500	3,16	0,979	0,897	747.500	5.551.667
Marche (Centro nord)	1.409.845	2,481 (1)	2,350 (1)	7.833.333 (1)	196.524 (1)	4,508 (1)	4,146 (1)	3.455.000 (1)	6,45 (1)	1,997 (1)	1,871 (1)	1.559.167 (1)	12.847.500 (1)
Lazio (Centro nord) .	5.037.255 (1)	8,913 (1)	8,522 (1)	28.406.667 (1)	296.177 (1)	6,174 (1)	6,845 (1)	5.704.167 (1)	55,16 (1)	17,082 (1)	16,539 (1)	13.782.500 (1)	47.893.334 (1)
Totale (Centro nord) .	36.703.248 (1)	64.458 (1)	62,235 (1)	207.450.000	3.589.117 (1)	82,320 (1)	64,304 (1)	53.586.666 (1)	222,31 (1)	68,843	65,185	54.320.833	315.357.499
Toscana (Mezzog.) . .	(30.512)	(0,054)	(0,057)	(190.000)	(3.543)	(0,081)	(0,164)	(136.667)	(0,141)	(0,144)	(0,049)	(40.833)	(367.500)
Marche (Mezzog.) . .	(131.563)	(0,231)	(0,246)	(820.000)	(20.226)	(0,464)	(0,936)	(780.000)	(0,663)	(0,205)	(0,229)	(190.833)	(1.790.833)
Lazio (Mezzog.) . . .	(1.030.070)	(1,813)	(1,932)	(6.440.000)	(69.193)	(1,587)	(3,204)	(2.670.000)	(14,179)	(4,391)	(4,907)	(4.089.167)	(13.199.167)
Abruzzi	1.233.397	2,170	2,315	7.716.667	209.625	4,808	9,707	8.089.167	4,95	1,533	1,712	1.426.667	17.232.501
Molise	332.914	0,600	0,625	2.083.333	4.978	0,114	0,231	192.500	1,18	0,365	0,408	340.000	2.615.833
Campania	5.420.390	9,540	10,171	33.903.333	171.334	3,930	7,934	6.611.667	26,30	8,144	9,100	7.583.333	48.098.333
Puglia	3.889.422	6,844	7,298	24.326.667	94.891	2,177	4,394	3.661.667	18,74	5,803	6,484	5.403.333	33.391.667
Basilicata	618.312	1,100	1,161	3.870.000	7.528	0,173	0,349	290.833	2,79	0,864	0,966	805.000	4.965.833
Calabria	2.067.269	3,638	3,879	12.930.000	118.858	2,726	5,504	4.586.667	8,056	2,495	2,788	2.323.333	19.840.00
Sicilia	4.970.595	8,750	9,326	31.086.667	91.487	2,098	4,237	3.530.833	29,66	9,185	10,264	8.553.334	43.170.834
Sardegna	1.592.964	2,900	2,990	9.966.667	72.111	1,654	3,340	2.783.333	8,94	2,768	3,093	2.577.500	15.327.500
Totale Mezzog.	20.125.263 (2)	35,542 (2)	37,765 (2)	125.883.334 (2)	770.812 (2)	17,680 (2)	35,696 (2)	29.746.667 (2)	100,616 (2)	31,157 (2)	34,815 (2)	29.012.500 (2)	184.642.501 (2)
Totale Italia . . .	56.828.511	100,000	100,000	333.333.334	4.359.929	100,000	100,000	83.333.333	322,926	100,000	100,000	83.333.333	500.000.000

(1) I valori sono comprensivi di quelli del Mezzogiorno segnati in pa rentesi
(2) I valori non sono comprensivi di quelli segnati in parentesi.

(795)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a duecentotrentatre posti di segretario comunale in prova

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentotrentatre posti di segretario comunale in prova.

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1981.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonché in ogni altra dichiarata per legge equipollente a quelle sopraelencate come sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), economia politica, economia aziendale e scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10);

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) Godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta morale e civile;

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1981.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, concelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

b) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1.000 per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione relativa ai soli titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1981.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale:

Verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (Codice penale: libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8 e 9 settembre 1981, *con inizio alle ore* 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime risultato della prova orale stessa che non si intenda superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno previamente invitati a produrre nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) *i documenti attestanti il possesso dei requisiti* che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal Capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è *di sana e robusta costituzione fisica.*

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I *candidati che si trovino sotto le armi possono esibire,* invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il trattamento economico previsto *dalle vigenti disposizioni di legge.*

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 31 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(829)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova pratica dell'esame d'idoneità per l'ammissione nel ruolo del personale operaio con qualifica di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

La prova pratica dell'esame d'idoneità indetto con decreto 23 giugno 1980 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei trasporti, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per l'ammissione nel ruolo del personale operaio con qualifica di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori », del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, avrà luogo presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Fiumicino il giorno 24 febbraio 1981 (lettere A-M) ed il giorno 25 febbraio 1981 (lettere N-Z) con inizio alle ore 8.30.

(866)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media

Le prove scritte dei seguenti concorsi a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, indetti con il decreto ministeriale 11 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980, alle quali sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, si svolgeranno in Roma, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuno indicati, con inizio alle ore otto.

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
1	36	Settore linguistico espressivo - Sottosettore materie letterarie	26-27-28 maggio 1981, palazzo degli esami, via G. Induno, 4
5	32	Settore linguistico espressivo - Sottosettore lingue e civiltà straniere	30-31 marzo-1° aprile 1981, istituto professionale per il commercio « G. Romano », via della Paglia, 50
8	33	Settore scienze matematiche e naturali	27-28-29 aprile 1981, istituto professionale per il commercio « G. Romano », succursale via Anicia, 22

(867)

Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Le prove scritte dei seguenti concorsi a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, indetti con il decreto ministeriale 29 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980, alle quali sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, si svolgeranno in Roma nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuno indicati, con inizio alle ore 8.

E' annullato il precedente diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1980, relativo ai concorsi medesimi già rinviati a seguito dei noti eventi sismici.

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
1	12	Settore linguistico espressivo - Sottosettore materie letterarie	4-5-6 maggio 1981, scuola media « A. Manzoni » viale di Villa Pamphili, 7
5	10	Settore linguistico espressivo - Sottosettore lingue e civiltà straniere	1-2-3 giugno 1981, scuola media « U. Foscolo », via Portico d'Ottavia, 73
8	10	Settore scienze matematiche e naturali - Sottosettore matematica e fisica	18-19-20 maggio 1981, istituto tecnico commerciale « Q. Sella », succursale di p.zza G. Belli, 1
9	10	Settore scienze matematiche e naturali - Sottosettore scienze naturali e geografiche	13-14-15 aprile 1981, liceo scientifico « Kennedy », via Nicola Fabrizi, 7
10	8	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - Sottosettore discipline agrarie	11-12-13 maggio 1981, scuola media « N. Bixio », largo A. Oriani, 1
17	9	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - Sottosettore discipline tecnico-professionali per gli istituti d'arte ed i licei artistici	9-10-11 aprile 1981, istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello », via Fonteiana, 111

(868)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - (c. m. 411100810420)